

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO - POLIZZA ALL RISKS EDIFICI/EDIFICI STORICI -
COMUNE DI RHO (MI) - CIG B0C5539DCF - CUI 00893240150202400001**

**FAQ AL
08/04/2024**

Quesito n. 1	Chiarimento n. 1
Si richiede elenco immobili con evidenza dell'ubicazione del rischio (indirizzo), del valore assicurato, della destinazione d'uso, se possibile in formato xls. I dati vengono richiesti al fine di rispettare la normativa europea di "Solvency II" e non sono opzionabili.	Vedi allegato 1
Quesito n. 2	Chiarimento n. 2
Si richiede la statistica sinistri relativa alla gara in oggetto (almeno 5 anni di osservazione) con il dettaglio status (aperto, chiuso, riserva) e l'ammontare dell'eventuale risarcimento. Periodo di osservazione almeno fino al 31/01/2024. Se possibile in formato xls.	Vedi allegato 2
Quesito n. 3	Chiarimento n. 3
Siamo a richiedere statistica sinistri aggiornata alla data odierna con gli ultimi noti eventi atmosferici nel periodo estivo comprensivi della causale del danno, essenziali per la quotazione. In attesa ringraziamo e cordialmente salutiamo.	Vedi allegato 2
Quesito n. 4	Chiarimento n. 4
Chiediamo volerci fornire i seguenti documenti: - elenco dei fabbricati, riportante il dettaglio dei singoli valori assicurati e delle singole ubicazioni; - elenco dei sinistri riportante il dettaglio dei sinistri pagati e riservati con il relativo importo, e i sinistri senza seguito	Vedi allegato 1 e 2

Stazione Unica Appaltante costituita tra i Comuni di:
Arluno, Cesate, Inveruno, Pogliano Milanese, Rho, Solaro, Pregnana Milanese e Vanzago
Responsabile Ing. Giovanni Battista Fumagalli - email: CUC@comune.rho.mi.it - tel 02-93332462/493/466

Quesito n. 5	Chiarimento n. 5
Richiediamo quanto segue: 1. Elenco fabbricati in formato excel con relativa ubicazione, destinazione d'uso, valore assicurato e/o mq 2. Conferma che la classe costruttiva relativa al patrimonio immobiliare sia non combustibile, ovvero che gli immobili siano costruiti in misura predominante in cemento armato, acciaio, muratura 3. Possibilità di modificare, in caso di aggiudicazione, l'art. 3, lettera a), di pagina 19 come segue: atti di guerra, occupazione o invasione militare, insurrezione, sequestri, confische, nazionalizzazioni, requisizioni; 4. Possibilità di inserire, in caso di aggiudicazione, la seguente CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE: Si intendono esclusi dal perimetro dell'assicurazione i seguenti paesi: Afghanistan, Belarus, Cuba, Iran, Myanmar, North Korea, Russia, Syria, Ukraine (comprese le regioni dell'Ucraina controllate dal governo non ucraino: regioni della Crimea inclusa Sevastopol; Donetsk; Luhansk; Zaporizhzhia; e Kherson), Venezuela, Territori Palestinesi (Striscia di Gaza e Cisgiordania inclusa Gerusalemme). 5. Premio e assicuratore lordo in corso	1. Vedi allegato 1 2. Gli edifici del patrimonio comunale e gli eventuali ampliamenti sono stati realizzati secondo le norme tecniche vigenti nell'anno di costruzione o dell'ampliamento. 3. Si conferma, purché non sia sostanzialmente modificata la portata della esclusione; 4. Se l'esclusione territoriale di tali paesi deriva dall'adeguamento dell'Italia a trattati internazionali è possibile; si precisa, ad ogni buon conto, che il Comune non ha beni o interessi in tali paesi; 5. Premio: € 61.522,95; Assicuratore: GENERALI ITALIA S.P.A.;

6. Conferma che tra le Partite assicurate di pagina 37 non siano comprese linee aeree di trasmissione e distribuzione, relative strutture di sostegno, tubazioni, reti e condutture interrato, se al di fuori del perimetro o dall'area di pertinenza dei fabbricati; 7. Statistica sinistri ultimi 5 anni	6. Si conferma, fatta eccezione per quanto previsto nel capitolato, nelle definizioni, per gli Impianti, con particolare riferimento all'impianto per il trattamento delle acque; 7. Vedi allegato 2.
Quesito n. 6	Chiarimento n. 6
lotto ALL RISKS: in relazione al lotto in oggetto siamo a chiedere i seguenti chiarimenti: 1. Si chiede se la proroga obbligatoria per la Compagnia sia dovuta anche in caso di recesso anticipato (per sinistro o annuo) o solamente alla scadenza naturale; 2. Relativamente alle garanzie ALLAGAMENTI, EVENTI ATMOSFERICI, si chiede di confermare che i limiti in cifra fissa siano per sinistro annualità assicurativa in aggregato per tutti i beni assicurati 3. Si chiede di indicare fabbricati, impianti e/o macchinari destinati alla gestione del ciclo dei rifiuti (raccolta, smaltimento, trattamento) anche se in uso a terzi. (ubicazione precisa, destinazione d'uso, valore (fabbricati e contenuto), se in uso a terzi) 4. Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: ferrovie, binari, rotaie, gallerie, ponti, strade, strade ferrate, bacini artificiali e non, dighe e condotte, scavi, pozzi, pontili, moli e piattaforme in genere; 5. Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: il terreno su cui sorge l'attività dichiarata in polizza	1. La proroga tecnica è obbligatoria alla naturale scadenza della polizza; in caso di recesso anticipato è facoltà della Compagnia. 2. Si conferma 3. Si veda allegato 1 4. Si rimanda alle esclusioni previste dal capitolato di polizza. 5. Si rimanda alle esclusioni previste dal capitolato di polizza.

6. Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all'inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: "Esclusione Cyber risk" Property DEFINIZIONI Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un "Sistema Informatico". Incidente Cyber: • qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi "Sistema Informatico" • qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un "Sistema Informatico". Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un "Sistema Informatico". Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs",	6. si rimanda a quanto previsto dal punto 16.1 del disciplinare, pag. 29.
--	--

"Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un "Sistema Informatico". Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup. Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i "Dati informatici" ma non i Dati informatici stessi. Esclusione Cyber Risk Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi "Dato Informatico" (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del "Dato Informatico" (->definizione) stesso; direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi: • "Atto Cyber" (->definizione) e "Incidente Cyber" (->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio; Per tale esclusione non sono applicabili eventuali condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede" che pertanto - anche se presenti nel contratto - si intendono nulle e prive di ogni	
--	--

effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell'esclusione CYBER Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre: • la perdita fisica o il danno alla proprietà; • se prevista la copertura in polizza, qualsiasi danno da interruzione di attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà; causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber sono considerati come causa indiretta o concorrente del danno. Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi "Dato informatico": • non è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato esclusivamente da un "Atto Cyber" (->definizione) e/o un "Incidente Cyber" (->definizione); • è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un "Atto Cyber" (->definizione) e/o un "Incidente Cyber" (->definizione) costituiscono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l'importo relativo al valore dei "Dati informatici"; ferma l'applicazione della delimitazione di garanzia "Supporto di Dati e Dati" e relativi limiti e franchigie. La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.	
--	--

7. Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all'inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO "MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE" Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per "Malattia pandemica o epidemica". Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita. Resta altresì specificatamente convenuto che: • sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità,	7. si rimanda a quanto previsto dal punto 16.1 del disciplinare, pag. 29.
---	--

anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione; • la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza. Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione. 8. Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all'inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: MISURE RESTRITTIVE - SANZIONI INTERNAZIONALI La Compagnia dichiara e il Contraente prende atto che la Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione. CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo,	8. si rimanda a quanto previsto dal punto 16.1 del disciplinare, pag. 29;
---	--

copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità: (i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (“le Acque”), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l’eccezione delle rotte internazionali; (ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque; (iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all’assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio. Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa	
--	--

eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione. 9. Si chiede conferma che lo stop sia il massimo indennizzo di polizza per sinistro annualità assicurativa fermi i sottolimiti previsti per le singole garanzie	9. Si conferma
Quesito n. 7	Chiarimento n. 7
Con la presente chiediamo le seguenti informazioni: 1. Si chiede di precisare se tra i beni assicurati vi sono impianti fotovoltaici, eolici, solari-termici. In caso affermativo si chiede di indicare il valore assicurato, la data di messa in esercizio, l'ubicazione esatta e la tipologia di installazione (Terra/tetto). 2. se la precedente polizza assicurativa prevedeva l'inclusione delle garanzie catastrofali (inondazione, alluvione, allagamenti e terremoto).	1. Al momento non sono presenti 2. Si, le garanzie sono presenti sulla precedente polizza.